

Massima numero 3 del 21 febbraio 2018

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica - progetto #ScuoleInnovative - richiesta di parere

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 156, comma 6, d.lgs. 50/2016

Parole chiave: Concorso di idee -- affidamento successivi livelli di progettazione - procedura negoziata senza bando - condizioni di ammissibilità

Nell'ambito di un concorso di idee, ai sensi dell'art. 156, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la possibilità di affidare al/ai vincitore/i, con procedura negoziata senza bando, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali: detta facoltà deve essere esplicitata nel bando di gara ed il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando stesso in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

In assenza delle specifiche previsioni del bando di gara sopra indicate, la stazione appaltante, all'esito del concordo di idee, deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l'idea vincitrice del concorso, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del d.lgs. 50/2016.